

COMUNE DI ACQUEDOLCI
(PROV. DI MESSINA)

ORDINANZA N 52

DEL 16-07-2014

OGGETTO: Ordinanza prevenzione incendi.

IL SINDACO

Richiamate:

-La legge 24 febbraio 1942 n. 225 che istituendo il servizio comunale di protezione civile, riconosce il Sindaco quale autorità comunale di protezione civile;

-Il D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 112 che tra le attività di protezione civile comprende l'adozione di misure volte a fronteggiare il rischio di incendi boschivi;

VISTO:

- la L.R. 31 Agosto 1998 n° 14 che dispone le Norme in materia di protezione civile;
- la L.R. 6 Aprile 1996 n° 16 che dispone: all'Art. 33, l'attività di prevenzione in genere e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione per la protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, nei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché la garanzia per la sicurezza delle persone; all'art. 42 "ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi", ove vengono definiti Enti, Aziende e Istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro competenza;
- la Legge quadro in materia di incendi boschivi n° 353 del 21.11.2000;
- la L.R. n° 14 recante modifiche ed integrazioni alla L.R. n° 16 del 06.04.2006, ed in particolare "riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione, istituzione del A.R.S.E.A., (Agenzia della Regione Siciliana per le Erogazioni in Agricoltura)";
- l'O.C.P.M. n° 3606 del 28.08.2007 recante "disposizioni urgenti di protezione civile diretta a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione" che all'art. 1 c. 5 detta norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui di coltura;
- la Direttiva n° 2008/98 C.E. recepita dal D.L.gsl. n° 205 del 03.12.2010 ove all'Art. 13, in variazione dell'Art. 185 del D. L.gsl. n° 152/06 viene stabilito che *"paglia, sfalci e potature, nonché altri materiali, agricolo o forestale naturale non pericolosi....., se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi e metodi che non danneggiano l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati come rifiuti e come tali devono essere trattati"*;
- il comma 8 dell'art. 14 del decreto legge 24 giugno 2014 n° 91 che ha apportato le seguenti modificazioni al decreto legislativo n° 152 del 2006:



- a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le parole: "di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro della salute";
- b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano la materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori e tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco. **Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata**".

VISTI gli artt. 71 e 73 della Legge sui lavori pubblici 20.03.1865, n. 2248 allegato F;

VISTI gli artt. 423, 432 bis 449 e 650 del C.P.;

Visto Il T.U.L.P.S.,

VISTO Il D.Lgs. n. 205 del 2010;

VISTE le disposizioni ministeriali vigenti in materia;

SENTITI i pareri dell'Ispettorato Distrettuale delle Foreste, dell'Ufficio Tecnico Provinciale, del Corpo dei Vigili del Fuoco e del Corpo Guardie Forestali;

VISTA la Legge n. 47 del 01.03.1975;

VISTA la Legge Regionale n.16/96 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 353 / 2000 e s.m.i.;

RICHIAMATO L'ART. 54 DEL d.Lgs: n. 267/2000;

DARE atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e pertanto non è necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della vigente normativa;

Per Quanto sopra detto

ORDINA

Durante il periodo compreso dalla data di emanazione del presente provvedimento ed il 15 ottobre c.a. :

1. tutti i proprietari e conduttori di fondi lungo le strade e le trazzere del Comune hanno l'obbligo di tenere le loro terre sgombrere da covoni di cereali, erbe e foglie secche o da altre materie combustibili fino a 20 metri dal ciglione stradale. Tale distanza dovrà essere raddoppiata lungo le linee ferroviarie e lungo gli stradali dove sono in corso lavori di incatramatura. Gli inadempienti saranno considerati responsabili di danni che dovessero verificarsi per inosservanza di tale disposizione e indipendentemente da ogni altra sanzione di Legge, saranno denunciati ai sensi dell'art. 650 del C.P..
2. Nelle aree e nei pressi dei depositi di granaglie, paglia o altro deposito di materiali combustibili o infiammabile è rigorosamente proibito fumare o di accendere fuochi per qualsiasi motivo.
3. Durante il periodo sopra detto è proibita l'accensione delle restoffie
4. E' assolutamente proibito per ogni tempo, il lancio di razzi, il lancio di aerostati, nonché l'accensione di fuochi di artificio nei boschi, ovvero entro il raggio di 500 metri dalle loro periferie e da quella dei campi ove siano depositati covoni , nonché nel perimetro di costruzioni destinate a fabbriche e depositi di materie esplodenti ed infiammabili.

5. Durante la stagione estiva ed autunnale è proibito fumare nelle campagne e nei boschi fuori dagli spiazzi e dalle vie a fondo battuto.
6. Chiunque abbia acceso un fuoco nei tempi o nei modi consentiti dalla legge, dovrà preventivamente stabilire speciali mezzi di arresto della fiamma seguendo le prescrizioni dell'Ispettorato Distrettuale delle Foreste, ove esiste, ed assistendovi personalmente e con il numero di persone occorrenti fino a quando il fuoco non sia spento.
7. Le persone adibite ai lavori agricoli ed alle custodie degli armenti, potranno accendere il fuoco per uso personale, nei luoghi e alla distanza consentita sempre che provvedano a proteggere il focolare dal vento con sassi e terra, allo scopo di impedire il lancio di scintille e dovranno assicurarsi bene dello spegnimento.
8. Chiunque abbia notizia di un incendio nella campagna o nei boschi o nelle vicinanze di depositi di materiali esplosivi ed infiammabili ha l'obbligo di darne immediato avviso al Sindaco o al Comando dell'Arma CC. o al Comando Forestale più vicino o ai Vigili del Fuoco del distaccamento più prossimo ed alla Caserma Centrale e di far conoscere le persone che si trovino nelle immediate adiacenze, alle operazioni di spegnimento. Eguale obbligo incombe ai Comandi suddetti per le segnalazioni reciproche.
9. I proprietari ed i conduttori di motori a scoppio od a combustione, destinati in agricoltura, hanno l'obbligo, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento, un dispositivo parafaville.
10. Ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione di incendio nelle campagne, nei boschi o nelle località suddette.
11. I cereali ed i foraggi dovranno essere conservati in locali in muratura od altra struttura incombustibile, che presentino le dovute garanzie. In essi è proibito fumare, usare lumi o fiamme libere, accendere fuochi.
12. Salvo i casi previsti dal Codice Penale, le infrazioni alla presente Ordinanza, saranno punite a termine della normativa vigente.
- 13.

Il Comando, di Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica, quelli del Corpo Forestale e i Vigili del Fuoco, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

AVVERTE

La presente Ordinanza è in vigore dalla data odierna ed ha validità fino al 15.ottobre c.a. incluso;


Dalla data di scadenza della presente Ordinanza è possibile bruciare in loco materiale agricolo e forestale derivante da sfalci potature e puliture, seguendo le indicazioni di cui al punto B in premessa;

I trasgressori salvo il verificarsi di fatti penalmente rilevanti saranno puniti ai sensi delle vigenti normative e regolamenti;

In caso di accertata esecuzione di azioni ed attività che potrebbero anche solo potenzialmente causare incendi durante il periodo sopra indicato, sarà applicata la sanzione amministrativa compresa fra euro 1.032,00 e euro 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000.

Dispone

Trasmettere il presente provvedimento:
-Prefettura di Messina;



- Questura di Messina;
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina;
- Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Messina;
- Polizia Provinciale di Messina;
- Comando Distaccamento Forestale San Fratello;
- Comando Polizia Municipale di Acquadolci;
- Comando stazione C.C. Acquadolci;
- Compagnia C.C. Santo Stefano di Camastra;
- Commissariato P.S. Sant'Agata Militello;
- Distaccamento Polizia Stradale Sant'Agata Militello;
- Tenenza Guardia di Finanza Sant'Agata Militello;
- ANAS Compartimento di Messina;
- Protezione Civile Regionale Dipartimento di Messina;
- Ufficio Tecnico Comunale Acquadolci.

Dalla Residenza Municipale, li 16-07-2014

